

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 05 novembre si sono incontrati la Orion Logistic Soc. Coop., rappresentata dal Sig. Maugeri Roberto (di seguito anche solo "azienda") e le OO.SS. FILT CGIL rappresentata dal sig. Alessio Gallotta e Antonio Forlano, per le RSA i Sigg.ri Briones Procel Cristian Rafael e Cruz Jaramillo Daybi Anderson (di seguito anche solo "OO.SS.")

PREMESSO CHE

- L'azienda è titolare dei servizi di distribuzione nella filiale UPS sita in Milano alla Via Fantoli, SNC (di seguito anche solo "unità produttiva");
- Le parti si sono incontrate in data odierna per definire le modalità di applicazione al personale impiegato dall'azienda presso l'unità produttiva dall'accordo nazionale della filiera UPS siglato in data 4 dicembre 2019 e 05 febbraio 2020, le cui riserve sono state sciolte in data 21 febbraio 2020 (di seguito anche solo "accordo nazionale" o "accordo di filiera");
- Le OO.SS. fanno presente che a causa della pandemia globale dovuta al COVID-19, l'applicazione dell'accordo di filiera ha subito ritardi, e, pertanto, il presente verbale vuole dare seguito all'applicazione dello stesso nella realtà aziendale, con condizioni che verranno implementate secondo quanto previsto dalla presente intesa;
- In ogni caso, le parti convengono che il presente accordo riconosce tutti gli accordi aziendali, vigenti e li supera laddove vi siano elementi di avanzamento o migliorativi;

TANTO PREMESSO

Le parti, dopo opportuna discussione, convengono quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- 2) La fonte di contrattazione collettiva di settore applicabile al personale impiegato dall'azienda presso l'unità produttiva è il CCNL Trasporto merci e logistica (di seguito anche solo "CCNL");
- 3) A tutto il personale viaggiante in regime di discontinuità il cui orario ordinario di lavoro è stabilito, dagli accordi vigenti, in 44 ore settimanali, sarà riconosciuta una indennità di trasferta giornaliera per ogni giornata integralmente lavorata nella seguente misura:
 - A) Euro 17,00 netti con effetto a far data dal 01 settembre 2020;
 - B) Euro 18,00 netti con effetto a far data dal 01 aprile 2021;
 - C) Euro 19,00 netti con effetto a far data dal 01 aprile 2022;Tale importo, ancorché determinato in maniera forfetario per semplicità di calcolo, assolve ad una funzione meramente restitutiva e va a rimborsare le spese effettuate dal lavoratore nell'interesse delle imprese e per l'esercizio delle proprie mansioni.
- 4) A tutto il personale viaggiante con orario di lavoro ordinario settimanale pari a 39 ore sarà riconosciuto con effetto a far data dal 01 settembre 2020 un buono pasto elettronico del valore di euro 8,00 netti per ogni giornata integralmente lavorata.
- 5) Nel mese di gennaio verranno definite le ulteriori condizioni normative previste dall'accordo nazionale, con particolare riferimento a quanto segue:
 - A) Tutto il personale viaggiante sarà inquadrato alla qualifica G parametro 1 del CCNL (di seguito anche solo "G1"). A tutto il personale viaggiante che abbia raggiunto 36 mesi di anzianità verrà riconosciuto un super minimo non assorbibile lordo pari ad euro 59,22 mensili. L'importo del super minimo verrà rivalutato ad ogni rinnovo del CCNL di 4 punti parametrali. Il personale viaggiante

inquadrate al livello D2 del CCNL verrà inquadrato al livello G1 con il mantenimento della paga complessiva attraverso un super minimo pari al valore della differenza tra i due livelli (59,22 euro), e l'importo del super minimo verrà rivalutato ad ogni rinnovo del CCNL di 8 punti parametrici. Tutti i super minimi di cui al presente comma faranno parte, a tutti gli effetti, della retribuzione lorda e verranno corrisposti per 14 mensilità.

- B) Tutto il personale non viaggiante assunto per adempiere alle mansioni di facchinaggio, carico scarico mezzi, nastro, avrà come livello d'ingresso minimo il livello 6 del CCNL. A tutto il personale oggetto del presente comma, trascorsi 24 mesi, verrà riconosciuto il livello 5 del CCNL.
 - C) A tutto il personale non viaggiante che svolga almeno 6 ore giornaliere di lavoro, sarà riconosciuto un buono pasto elettronico del valore di euro 6,00 netti per ogni giornata integralmente lavorata.
 - D) Riconoscimento, nell'ambito di un accordo di PDR annuo che ne contempli i requisiti per la maturazione e le modalità di erogazione e/o accantonamento, di 2 ore di ROL aggiuntive per ogni settimana in cui il lavoratore oggetto del presente articolo abbia effettivamente svolto almeno 44 ore;
- 6) Le parti convengono altresì di incontrarsi a stretto giro per un confronto volto a definire l'istituzione di un PDR per il periodo di picco dell'attività di distribuzione.

Per le società

Per la FILT CGIL

Per le RSA

CRISTIANO BELLONE